

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 137 del 23 settembre 2021

Nomina del Commissario straordinario dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia (art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i; art. 4 della L.R. 16/03/1979, n. 15).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto è nominato il Commissario straordinario dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia per garantire la funzionalità dell'Ente fino alla nomina del Presidente e, comunque, non oltre il 31/12/2021.

Il Presidente

VISTO l'art. 7, comma 1, della L. R. 07/04/1998, n. 8 il quale stabilisce che il Presidente dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'Università;

DATO ATTO che in data 13 aprile 2021 è scaduto il termine di durata del mandato del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia (in breve: ESU);

VISTO l'art. 4, comma 2, della L.R. 22 luglio 1997, n. 27 il quale stabilisce che gli organi non ricostituiti entro il termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo;

RILEVATO che in data 28/05/2021 è scaduta la proroga dei suddetti incarichi pari a quarantacinque giorni decorrenti dal 13 aprile 2021;

VISTO che l'art. 7, comma 1 bis, della L. R. 07/04/1998, n. 8 stabilisce che se il procedimento di nomina del Presidente dell'ESU non si conclude entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza dell'incarico precedente, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario con i poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa l'assunzione di atti indifferibili e urgenti, il quale rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e comunque non oltre 120 giorni dalla nomina del Commissario stesso;

VISTO il DPGR n. 67 del 25/05/2021 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario dell'ESU di Venezia, ai sensi dell'art. 7, comma 1-bis, della L.R. n. 8/1998, dal 29/05/2021 fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla nomina del Commissario stesso;

DATO ATTO che risulta perfezionato l'iter ai fini della designazione dei due rappresentanti della Regione da parte del Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza, e dei due rappresentanti delle Università Cà Foscari e IUAV di Venezia, di cui uno designato dalla componente studentesca, in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Venezia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c) della L.R. 07/04/1998, n. 8;

ATTESO che l'incarico del Commissario straordinario attualmente in carica si approssima alla scadenza;

RILEVATO che non è ancora stato possibile perfezionare gli adempimenti finalizzati alla individuazione del nuovo Presidente la cui nomina rappresenta il presupposto per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERATO che permane l'esigenza di garantire la continuità dell'attività di ordinaria amministrazione dell'ESU di Venezia nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa;

RILEVATO che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lett. d), del citto art. 6 della L.R. n. 27/1973;

VISTI:

- l'art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 come modificato dall'art. 6 della L.R. 10/12/1973, n. 27;
- l'art. 4 della L.R. 16/03/1979, n. 15;

- la L.R. 22/07/1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";
- la L.R. 07/04/1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";
- l'art. 20 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 il quale stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto e che la dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico;
- la DGR n. 1086 del 31/07/2018 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al conferimento di incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39";

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare Commissario straordinario dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia dal 26/09/2021 il sig. Bruno Bernardi nato a Venezia il 16/12/1950 il quale resterà in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, non oltre il 31/12/2021;
3. di stabilire che al Commissario straordinario competono i soli poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa l'assunzione di atti indifferibili ed urgenti;
4. di dare atto che per lo svolgimento dell'incarico di Commissario straordinario dell'ESU di Venezia non è previsto alcun compenso;
5. di dare atto che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, all'atto del conferimento dell'incarico all'interessato, della dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 08/04/2013, n. 39;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
8. di sottoporre il presente decreto a successiva ratifica con deliberazione di Giunta regionale nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 come modificato dall'art. 6 della L.R. 10/12/1973, n. 27;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia